



# aifos

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
FORMATORI ED OPERATORI  
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

## **Dispositivi di protezione individuale** **Regolamento UE n. 425 del 2016 e Testo Unico**

*Artt. 32 e 37 D.Lgs 81/08 - Accordo Stato-Regioni 17/04/2025*




*Modulo unico*  
**Dispositivi di  
protezione individuale**





*Modulo unico*

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



# Il regolamento UE n. 425 del 2016



Con questo regolamento, in vigore dal 21 aprile 2018, è **abrogata** la precedente Direttiva n. 686 del 1989 sui DPI.

L'obiettivo del regolamento è quello di stabilire i requisiti per la **progettazione** e la **fabbricazione** dei DPI immessi sul mercato europeo, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.



Rispetto alle direttive, che devono essere recepite dagli Stati membri, i regolamenti sono norme che entrano immediatamente in **vigore** in tutti gli Stati membri, che sono così obbligati ad applicare “regole” comuni!

Tra le premesse al regolamento del 2016 vi sono alcune **considerazioni** che spiegano la necessità di questa norma, tra cui...

- “L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato **carenze** e **incongruenze** nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Al fine di tener conto di tale esperienze ... è opportuno **rivedere** e **migliorare** alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE”.
- “È dunque opportuno **sostituire** la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato per imporre **norme chiare** e **dettagliate**, che **non** lascino spazio a **differenze di recepimento** da parte degli Stati membri”.

- La normativa italiana è costituita dal **D. Lgs. n. 17/2019** sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 sui DPI.
- Il D. Lgs. n. 17/2019 modifica sia il precedente D. Lgs. n. 475/1992 sui DPI che il D. Lgs. n. 81/2008 al Titolo III, Capo II (artt. 74 e 76) riguardante l'uso dei DPI.



- Capo I** Disposizioni generali
- Capo II** Obblighi degli operatori economici (fabbricanti, ecc.)
- Capo III** Conformità dei DPI
- Capo IV** Valutazione della conformità dei DPI
- Capo V** Notifica degli organismi di valutazione della conformità
- Capo VI** Vigilanza del mercato e controlli sui DPI
- Capo VII** Atti delegati e atti di esecuzione
- Capo VIII** Disposizioni transitorie e finali



<b>Allegato I</b>	Categorie di rischio dei DPI
<b>Allegato II</b>	Requisiti essenziali di salute e sicurezza
<b>Allegato III</b>	Documentazione tecnica per i DPI
<b>Allegato IV</b>	Controllo interno della produzione
<b>Allegato V</b>	Esame UE del tipo
<b>Allegato VI</b>	Conformità al tipo basata sul controllo della produzione
<b>Allegato VII</b>	Conformità al tipo basata sul controllo della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale
<b>Allegato VIII</b>	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione
<b>Allegato IX</b>	Dichiarazione di conformità

Il regolamento n. 425 del 2016 stabilisce:

- i **requisiti** per la **progettazione** e la **fabbricazione** dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori;
- le norme sulla **libera circolazione** dei DPI nell'UE.



Il regolamento si **applica** ai dispositivi di protezione individuale DPI.

Il regolamento **non si applica** ai DPI progettati per:

- essere usati dalle forze armate o dell'ordine pubblico;
- l'autodifesa (tranne i DPI per attività sportive);
- l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme, umidità e acqua durante la rigovernatura;
- essere utilizzati esclusivamente su navi o aeromobili;
- la protezione della testa, del viso o degli occhi per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Per **dispositivi di protezione individuale** DPI si intendono:



- i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una **persona** per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza;
- i **componenti** intercambiabili dei dispositivi essenziali per la loro funzione protettiva;
- i **sistemi** di collegamento dei dispositivi a un punto di ancoraggio sicuro, ecc.

## I fabbricanti dei DPI:

- garantiscono che i DPI siano stati **progettati e fabbricati** conformemente ai requisiti essenziali riportati nell'Allegato II;
- redigono la **documentazione** tecnica sulla valutazione della conformità dei DPI, come riportato nell'Allegato III;
- identificano i DPI con un codice, lotto di fabbricazione o altro elemento che consenta la loro **rintracciabilità**;
- allegano ai DPI le **istruzioni** e le **informazioni** necessarie, chiare, facilmente comprensibili, intelligibili e leggibili;
- allegano ai DPI la **dichiarazione** di conformità UE.

E ancora:

- i fabbricanti dei DPI **conservano** la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per **10 anni**;
- i fabbricanti che ritengano che un DPI **non sia conforme** al regolamento, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme o a ritirarlo dal mercato;
- se un DPI **presenta un rischio**, il fabbricante informa immediatamente le autorità nazionali indicando le misure correttive attuate.



I dispositivi di protezione individuale DPI sono suddivisi in tre categorie, come riportato nell'Allegato I:

- **categoria I**
- **categoria II**
- **categoria III**



**Categoria I**

**Categoria II**

**Categoria III**

La **categoria I** comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- contatto con superfici calde che **non** superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura **non** estrema.

La **categoria II** comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

La **categoria III** comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze **molto gravi** quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a:

- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore.

E ancora:

- cadute dall'alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.



L'Allegato II al regolamento stabilisce i requisiti dei DPI:

- requisiti di carattere generale applicabili a **tutti** i DPI;
- requisiti supplementari comuni a **diversi tipi** di DPI;
- requisiti supplementari **specifici** per rischi particolari.

**Requisiti generali per  
tutti i DPI**

**Requisiti supplementari  
comuni a diversi  
tipi di DPI**

**Requisiti supplementari  
specifici per  
rischi particolari**

# Il regolamento UE n. 425 del 2016: i requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI



## Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utente possa **svolgere normalmente** l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una **protezione appropriata** del miglior livello possibile.





### Livello di protezione ottimale

Il livello di protezione ottimale è quello oltre il quale le **limitazioni** risultanti dall'uso del DPI ostacolano il suo utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

## Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio

Qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere **vari livelli** di uno stesso rischio, all'atto della progettazione dei DPI devono essere prese in considerazione **classi di protezione** adeguate per ciascun livello di rischio.



## Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo

I DPI **non** devono creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.

## Materiali costruttivi appropriati

I materiali impiegati per fabbricare i DPI **non** devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.



### Superficie a contatto con il lavoratore

Ogni parte di un DPI a contatto con l'utente durante l'impiego **non** deve avere asperità, spigoli vivi, punte acuminate, ecc. tali da provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.



### Impedimento massimo ammissibile

Gli **impedimenti** causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo.

### Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere **comodamente** impiegati dall'utilizzatore per il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere.

### Leggerezza e solidità

I DPI devono essere il più possibile **leggeri** senza pregiudicarne la solidità e l'efficacia.

I DPI devono essere in grado di **resistere** ai fattori ambientali nelle condizioni prevedibili di impiego.



### Compatibilità tra DPI utilizzati contemporaneamente

Se lo stesso fabbricante immette sul mercato DPI per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, i DPI devono essere **compatibili**.

### Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili

Gli **indumenti protettivi** contenenti dispositivi di protezione **amovibili** sono da considerarsi come DPI e devono essere valutati in combinazione: **indumento + DPI**.

Oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, per ogni DPI devono essere fornite:



- il **rischio** da cui il DPI è destinato a proteggere;
- le **classi** di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti **limiti** di utilizzo;
- il tipo di imballaggio appropriato per il **trasporto** del DPI;
- gli **accessori** che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio;

- le **istruzioni** di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
- i **prodotti** per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati (i prodotti, nelle modalità di impiego, **non** devono avere effetti nocivi per i DPI o per l'utilizzatore);



- dove applicabile, il mese e l'anno o il termine di **scadenza** dei DPI o dei loro componenti;
- le **prestazioni** registrate durante le **prove tecniche** effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- il nome e il numero di identificazione dell'**organismo notificato** coinvolto nella valutazione della conformità del DPI;
- i riferimenti alle **norme tecniche** utilizzate nella fabbricazione del DPI;
- la **dichiarazione di conformità** UE del DPI.



*Se ci scambiamo una moneta  
avremo entrambi una moneta  
Se ci scambiamo un'idea  
avremo entrambi due idee*



**aifos**

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
FORMATORI ED OPERATORI  
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

**Grafica:**  
*Silvia Toselli e Giulia Vailati*